

presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. P. Mengozzi, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 9 luglio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La *Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd* e la *Kyowa Hakko Europe GmbH* sopporteranno le proprie spese e, in solido, quelle sostenute dalla Commissione.

(¹) GU C 316 del 4.11.2000.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

9 luglio 2003

nella causa T-224/00: Archer Daniels Midland Company e Archer Daniels Midland Ingredients Ltd contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Concorrenza — Intesa — Lisina — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Applicabilità — Gravità e durata dell'infrazione — Fatturati — Circostanze aggravanti — Circostanze attenuanti — Cooperazione durante il procedimento amministrativo — Cumulo di sanzioni»)

(2003/C 213/53)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-224/00, Archer Daniels Midland Company, con sede in Decatur, Illinois (Stati Uniti d'America), Archer Daniels Midland Ingredients Ltd, con sede in Erith (Regno Unito), rappresentate dai sigg. L. Martin Alegi e E.W. Batchelor, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori W. Wils, R. Lyal e J. Flynn), avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 7 giugno 2000, 2001/418/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/36.545/F3 Aminoacidi) (GU 2001, L 152, pag. 24), o di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti e, dall'altro, una domanda riconvenzionale della Commissione volta all'aumento dell'importo della detta ammenda, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. P. Mengozzi, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 9 luglio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'importo dell'ammenda inflitta in solido alla *Archer Daniels Midland Company* e alla *Archer Daniels Midland Ingredients Ltd* è fissato a EUR 43 875 000.
- 2) Il ricorso, per il resto, è respinto.
- 3) La *Archer Daniels Midland Company* e la *Archer Daniels Midland Ingredients Ltd* sono condannate a sopportare le proprie spese nonché i tre quarti di quelle della Commissione. La Commissione sopporterà un quarto delle proprie spese.

(¹) GU C 316 del 4.11.2000.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

9 luglio 2003

nella causa T-230/00: Daesang Corp. e Sewon Europe GmbH contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Concorrenza — Intesa — Lisina — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Fatturato — Circostanze attenuanti — Cooperazione durante il procedimento amministrativo»)

(2003/C 213/54)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-230/00, Daesang Corp., con sede in Seoul (Corea del Sud), Sewon Europe GmbH, con sede in Eschborn (Germania), rappresentate dagli avv.ti J.-F. Bellis e S. Reinart e dal sig. A. Kmiecik, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori W. Wils, R. Lyal e J. Flynn), avente ad oggetto una domanda di riduzione dell'ammenda inflitta dalla Commissione alle ricorrenti con decisione 7 giugno 2000, 2001/418/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/36.545/F3 Aminoacidi) (GU 2001, L 152, pag. 24), il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. P. Mengozzi, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 9 luglio 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'importo dell'ammenda inflitta in solido alla *Daesang Corp.* e alla *Sewon Europe GmbH* è fissato a EUR 7 128 240.

- 2) Il ricorso, per il resto, è respinto.
- 3) *La Daesang Corp. e la Sewon Europe GmbH sono condannate a sopportare le proprie spese nonché, in solido, i due terzi di quelle della Commissione. La Commissione sopporterà un terzo delle proprie spese.*

(¹) GU C 316 del 4.11.2000.

presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 8 luglio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto all'annullamento della decisione 14 settembre 2000, COMP/CECA.1336;
- 2) Il ricorso è ricevibile ma infondato nella parte in cui è diretto all'annullamento della decisione 5 settembre 2000, COMP/M.2045;
- 3) Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione e quelle sostenute dalla Salzgitter e dalla Mannesmann.

(¹) GU C 61 del 24.2.2001.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

8 luglio 2003

nella causa T-374/00: *Verband der freien Rohrwerke eV e a. contro Commissione delle Comunità europee* (¹)

(«Controllo delle concentrazioni — Concentrazione rientrante in parte nel Trattato CECA e in parte nel Trattato CE — Decisione di autorizzazione in forza dell'art. 66, n. 2, CA — Decisione di compatibilità con il mercato comune ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento CEE n. 4064/89 — Condizioni di ricevibilità secondo il Trattato CECA ed il Trattato CE — Rapporto tra i regimi di controllo delle concentrazioni previsti dal Trattato CECA e dal Trattato CE — Obbligo di motivazione — Errore di valutazione»)

(2003/C 213/55)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-374/00, Verband der freien Rohrwerke eV, con sede in Düsseldorf (Germania), Eisen- und Metallwerke Ferndorf GmbH, con sede in Kreuztal-Ferndorf (Germania), Rudolf Flender GmbH & Co. KG, con sede in Siegen (Germania), rappresentate dall'avv. H. Hellmann, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori W. Mölls e W. Wils), sostenuta da Mannesmann AG, con sede in Düsseldorf (Germania), rappresentata dagli avv.ti K. Moosecker e K. Niggemann, e da Salzgitter AG, con sede in Salzgitter (Germania), rappresentata dagli avv.ti J. Sedemund e T. Lübbig, avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione 5 settembre 2000, COMP/M.2045, e della decisione 14 settembre 2000, COMP/CECA.1336, con cui la Commissione ha approvato, rispettivamente ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b) del regolamento CEE n. 4064/89, e dell'art. 66, n. 2, CA, l'acquisizione del controllo della Mannesmannröhren-Werke da parte della Salzgitter, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. K. Lenaerts,

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

9 luglio 2003

nella causa T-22/01, *Petros Efthymiou contro Commissione delle Comunità europee* (¹)

(«Dipendenti — Rimborso delle spese di missione — Spostamento in aereo in "business class"»)

(2003/C 213/56)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-22/01, Petros Efthymiou, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Lussemburgo, rappresentato dagli avv.ti J.-N. Louis e V. Peere, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.re C. Berardis-Kayser e H. Tserpa-Lacombe), avente ad oggetto, da una parte, la domanda diretta all'annullamento della decisione della Commissione 24 marzo 2000, recante tre «supplementi-rettifiche» del conteggio delle spese di missione e che imputa al ricorrente di avere percepito importi in eccedenza e, dall'altra parte, la domanda di condanna della Commissione al rimborso al ricorrente degli importi che sono stati ritenuti sulla sua remunerazione per gli importi percepiti in eccedenza, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dai sigg. P. Mengozzi e M. Vilaras, giudici; cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato, il 9 luglio 2003, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione della Commissione 24 marzo 2000 recante tre «supplementi-rettifiche» del conteggio delle spese di missione e che imputa al ricorrente di avere percepito importi in eccedenza è annullata nella parte in cui imputa al ricorrente, per la*